



COPIA

Area: Area Direzione Generale

Servizio: AREA DIREZIONE GENERALE - PROTOCOLLO

**DETERMINAZIONE N. 129 DEL 27-12-2022**

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ART.67 CCNL 21/05/2018 - PERSONALE N DIRIGENTE - ANNO 2022

CIG:

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE – SEGRETERIA AA.GG. STAFF

N. 527 DEL 27-12-2022

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE**

- il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale di questo Istituto è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale, già contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 Comparto Regioni Autonomie Locali, è ora disciplinata dagli articoli 67 e 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
- le citate norme, oltre ad individuare i cosiddetti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 67 commi 1 e 2 CCNL 21/05/2018), e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 67 comma 3 CCNL 2018).
- in particolare, l'articolo 67 comma 1 del contratto specifica che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle A.P. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."*
- oltre alle nuove disposizioni contrattuali già citate, hanno inciso sulla quantificazione del fondo anche le clausole dei seguenti contratti collettivi nazionali: l'articolo 4 del CCNL 9 maggio 2006, l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008, l'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009, tutti successivi al CCNL 2004.
- il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo *"A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
  - non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
  - le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);
- sulla base delle ultime previsioni dettate dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 le risorse per il salario accessorio non devono superare, a partire dall'anno 2017, il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili. A tal fine il nuovo CCNL del 21/05/2018, all'art. 67, comma 7, precisa che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.”*

#### **RICHIAMATA**

- la deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti - sezioni riunite che esclude dal limite dell'art 9 comma 2bis del D.L. 78/2010:
- economie fondo anno precedente - (art. 17, c.5, CCNL 1998-2001)
  - quote per la progettazione - (art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001; art. 92, cc. 5-6, D.Lgs. 163/2006)
  - compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 27, CCNL 14/9/2000) derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte
  - sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi ISTAT, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)
- la deliberazione n. 99/par/2018 della Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Puglia la quale precisa che:
- *“...per effetto di quanto previsto dall'art.67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art.67”. E' previsto, praticamente, un sistema di “vasi comunicanti” (SS.RR. n.6/SSRRCO/CCN/18) che trova un limite invalicabile “nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017” (art.67, comma 7, del C.C.N.L.).”*
  - la deliberazione n. 19/2018 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti con la quale è stato confermato che costituiscono un legittimo incremento della parte stabile del fondo 2019 e successivi, costituito nel medesimo importo dell'anno 2016 (costituente tetto di spesa), al netto delle risorse destinate alla remunerazione delle Posizioni Organizzative e delle A.P., come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018):
  - i risparmi derivanti dalle RIA dei cessati, già inseriti anche nella parte stabile del fondo 2016 e nel costituendo fondo 2022 a seguito di cessazione dal servizio anno precedente mensilità residue (art. 67, c.2, lett. c);
  - l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 67, c.2, lett. b);
  - l'incremento di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (art. 67, c. 2, lett. a);

#### **ATTESO CHE**

- dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 7 e 8 del nuovo CCNL 21 maggio 2018 e negli artt. 5, 6 e 33 del vigente CCDI 2018/2020;
- In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione, attivando le procedure di informazione e confronto previste dagli artt. 4 e 5 del nuovo CCNL.
- il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'articolo 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- a tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS. fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente;

#### **RILEVATO CHE**

- la disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative, prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL, e di risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei relativi incarichi negli enti con dirigenza, prevista dal successivo art. 15 del CCNL, è positivamente caratterizzata da un equilibrato temperamento, da un lato, della esigenza di tutela delle relazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro e, dall'altro, da una corretta tutela dell'autonomia organizzativa degli enti. Ne consegue che l'istituzione delle posizioni organizzative rientra nell'ambito dei poteri di organizzazione degli enti, che vengono esercitati anzitutto nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dalle più specifiche disposizioni contenute nei regolamenti degli uffici e servizi.
- in particolare, i citati artt. 13, 14 e 15, disciplinano, in dettaglio, il percorso attuativo delle posizioni organizzative, senza alcun necessario intervento preventivo della contrattazione decentrata. A differenza del passato le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite dall'ente, costituiscono un apposito fondo a carico dei Bilanci degli Enti. Infatti ai sensi del citato art.15, comma 5 del CCNL: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*; il successivo comma 7 dello stesso art. 15, infine precisa che *“Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.”*;
- in data 16.11.2022 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo CCNL 2019-2021 il quale prevede testualmente all'art. 79, comma 7, che *“... Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo ...”* ed il successivo art. 80, comma 4, analogamente al precedente, recita testualmente *“... Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo ...”*;

#### **DATO ATTO CHE**

- le risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative anno 2022, previste al capitolo 1100 articolo 2, del corrente bilancio di previsione 2022/2024, Missione 01, Programma 10, Macroaggregato 101, PdC 1.01.01.04, sono state confermate in complessivi € 126.500,00, precisando che con Determinazione DG n. 44 del 20/05/2021 si è proceduto alla pesatura delle suddette posizioni ai sensi del vigente Regolamento delle posizioni organizzative, disciplinante i

criteri per la graduazione delle Posizioni e per il conferimento degli incarichi, approvato con Deliberazione n. 04 del 07/02/2019;

- con Deliberazione commissariale n. 04 del 26/01/2017 si è proceduto alla modifica e integrazione del regolamento esazione diritti di segreteria, rogito e tariffe per istruttoria pratiche e recupero morosità, approvato con deliberazione n. 07 del 23/04/2009 e successive modifiche, mutando i criteri di destinazione dei proventi derivanti dalla esazione dei diritti di segreteria, rogito e tariffe per istruttoria pratiche e recupero morosità, previsti dagli articoli 2,3,4,6 del citato Regolamento approvato con deliberazione n. 07 del 23/04/2009 e successive modifiche, destinandoli interamente a incrementare, a norma dell'art. 43, comma 4, della Legge 449/1997, la parte variabile del fondo per l'incentivazione della produttività del personale dipendente ex art. 15, comma 1, lett. d, del CCNL 1998/2001 Autonomie Locali, ora art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
- con Determinazione della Direzione Finanziaria n. 135 del 23.11.2022 sono state accertate e quantificate in € 30.498,00 le somme che in esecuzione del suddetto Regolamento, a norma dell'art. 43, comma 4, della Legge 449/1997, vanno ad incrementare la parte variabile del fondo per l'incentivazione della produttività del personale dipendente ex art. 33 del vigente CCDI 2018/2020 e dell'art. 67, comma 3, lett. a, del CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni Locali, parte economica 2022;

**RITENUTO** necessario procedere, quindi, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa richiamata in premessa, alla definitiva costituzione del fondo decentrato per l'anno 2022 nel rispetto dei principi del nuovo CCNL del 21/05/2018 e dei limiti previsti dall'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, come da prospetto di verifica allegato;

**DATO** atto che le risorse stabili e variabili di cui all'art 67 del CCNL 21.05.2018, come quantificate e costituite con il presente provvedimento, saranno effettivamente utilizzabili a seguito di sottoscrizione della nuova ipotesi di Accordo decentrato annuale debitamente certificato dall'organo di controllo interno... o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001;

**VISTO** l'allegato prospetto contabile di Costituzione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Funzioni locali anno 2022, accompagnato dalla relativa Relazione tecnico-finanziaria, elaborati dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari di questo IACP;

**VISTO** l'allegato prospetto contabile di Destinazione e utilizzo a consuntivo delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie locali anno 2021, definitivamente sottoscritto in data 24.11.2021, dal quale emergono economie per complessivi € 12.336,00, rese disponibili quali risorse residue di cui all'art. 68, comma 1, ultimo periodo, non integralmente utilizzate in anni precedenti, applicabili al Fondo 2020 ex ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001, di cui si dà evidenza nella relativa Relazione tecnico-finanziaria;

**VISTO:**

- Il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011"
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. N° 165/01;
- Il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con Deliberazione C.d.A. n. 25 del 28.06.2022;
- Il Rendiconto generale della gestione 2021, approvato con Deliberazione C.d.A. n. 26 del 28.06.2022;
- Il CCDI 2018-2020 definitivamente sottoscritto il 02/10/2018, relativamente alla parte normativa;
- Il precedente Accordo sulla ripartizione e utilizzo del fondo risorse decentrate del personale non dirigente istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta parte economica 2021, definitivamente sottoscritto in data 24.11.2021;
- Il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

## DETERMINA

1. **COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto e relazione tecnico-finanziaria allegati, che viene quantificato in complessivi € 203.879,00 così suddiviso:
  - € 134.743,00 risorse stabili in unico importo consolidato (articolo 67 commi 1 e 2 CCNL 2018);
  - € 69.136,00 risorse variabili (articolo 67 comma 3 CCNL 2018);  
quest'ultimo importo è costituito esclusivamente dalle somme già escluse dal limite dell'art 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, per:
    - a) Economie fondo anno precedente - (art. 68, c. 1, CCNL 2016-2018, ex art. 17, c.5, ccnl 1998-2001): € 12.336,00;
    - b) quote per la progettazione - (art. 67, c.3 lett. c, CCNL 2016-2018; art. 113, del D. lgs n. 50 del 18/04/2016): € 20.000,00 (presunti come da consuntivo 2020 incrementato da previsione 2021);
    - c) compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 9 della legge 11.08.2014, n. 114) derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte: 4.385,00;
    - d) Regolamento esazione diritti di segreteria, rogito e tariffe per istruttoria pratiche e recupero morosità - (art. 43, l. 449/1997; art. 67, c.3, lett. a), CCNL 2016-2018): € 30.498,00. (Accertate con *Determinazione DF n. 135 del 23.11.2022*)

Il totale risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, stanziato nel corrente Bilancio di previsione 2022, limitatamente al personale non dirigenziale, sarà considerato come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità consentita nell'anno di riferimento a consuntivo;
2. **DARE ATTO** che la suddetta spesa trova copertura alla relativa Missione, Programma, Titolo 01101, Macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente" del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, ai seguenti capitoli di spesa:
  - cap. 1600 "Fondo produttività efficienza servizi": (al netto della PEO storica che grava sul capitolo su cui vengono pagati i trattamenti stipendiali tabellari);
  - cap. 1400 "Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente" (tale capitolo comprende i contributi a copertura di tutte le spese di personale);
  - cap. 8200 "Incentivi per la progettazione art.113 D.Lgs. 50/2016";
3. **DARE ATTO**
  - che l'importo delle risorse stabili iscritte nel Fondo risorse decentrate 2019-2021 è stato incrementato di € 3.661,00 come disposto dall'art. 67, comma 2, lett. a CCNL 21/05/2018 (€ 83,20 x 44 unità presenti al 31/12/2015);
  - che l'importo delle risorse stabili iscritte nel Fondo risorse decentrate 2021 è stato decurtato delle somme destinate alla retribuzione di Posizione e risultato delle Posizioni Organizzative anno 2021, quantificato in € 126.500,00 a carico del Bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 2016/2018;
  - che l'importo delle risorse stabili iscritte nel Fondo risorse decentrate 2021 è stato decurtato di € 13.496,00 ai sensi dell'Art. 23 comma 2 DEL D.Lgs. 75/2017 (Limite 2016 compreso Fondo PO e AP), pari agli incrementi per RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 67, C.2, Lett. C CCNL 21/05/2018) AL 31/12 anno precedente, soggetti al limite di incremento delle risorse stabili rispetto al fondo 2016;
  - che la ripartizione e destinazione degli importi derivanti dall'applicazione del vigente regolamento esazione diritti di segreteria, rogito e tariffe per istruttoria pratiche e recupero morosità al fondo di incentivazione della produttività del personale dipendente, verrà determinata e disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa annuale 2022 ex art. 68 del nuovo CCNL 2018, precisando che le somme concretamente disponibili sul fondo sono state determinate a consuntivo in relazione alle somme effettivamente accertate e incassate durante l'esercizio precedente con *Determinazione DF n. 135 del 23.11.2022*;
  - che con la presente costituzione del fondo 2022, si è provveduto sia all'inserimento degli incrementi stabiliti dal nuovo CCNL 2016-2018, il cui iter di contrattazione si è concluso il 21/05/2018, sia alla verifica del rispetto dei limiti dettati dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.

- 75/2017, (tetto costituito dal fondo 2016) ancora operanti, sia alla quantificazione e applicazione delle economie anno 2021;
- che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante saranno impegnate a seguito della definitiva sottoscrizione della contrattazione integrativa, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
4. **QUANTIFICARE** le destinazioni finanziate dalle risorse decentrate stabili e variabili 2022, **non soggette a contrattazione**, in € 119.366,00 (da corrispondere ai dipendenti per le medesime voci nell'anno), dando atto che gli utilizzi stabili, di cui all'art. 68, c. 1, del nuovo CCNL 2018, trovano interamente copertura nelle risorse stabili del fondo, così suddivise:
    - a) progressione orizzontale storica: € 77.592,00 (a decurtazione risorse stabili), ricalcolata a seguito progressioni anno 2021 e cessazioni anno 2021;
    - b) indennità di comparto: € 17.389,00 (a decurtazione risorse stabili);
    - c) Incentivo collegato alla progettazione di opere e lavori pubblici: € 20.000,00 (risorse variabili);
    - d) Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli € 4.385,00 (risorse variabili);
  5. **QUANTIFICARE** le somme destinate al fondo delle risorse decentrate stabili 2022 **soggette a contrattazione** in € 84.513,00, dando atto che la ripartizione degli importi, da corrispondere ai dipendenti per le medesime voci nell'anno, verrà determinata e disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa annuale 2022 ai sensi dell'art. 68, comma 2, del nuovo CCNL 2016-2018 e delle norme di riferimento del vigente CCDI 2018/2020;
  6. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui al D. Lgs. n. 165/2001, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente responsabile;
  7. **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è Antonino Michele Mameli;
  8. **TRASMETTERE** il presente atto alle OO.SS., alla R.S.U, per la dovuta informazione ed eventuale confronto previsto dall'art. 4 e 5 del CCNL 2018;
  9. **TRASMETTERE**, altresì, il presente provvedimento:
    - alla Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
    - Al Collegio dei Sindaci revisori ex art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001;
    - al Servizio Affari Generali per la dovuta registrazione e pubblicazione sull'apposita sezione trasparenza del sito web istituzionale.

**IL Direttore Generale**

*F.to Arch. ANTONINO MICHELE MAMELI*

*(Originale sottoscritto con firma digitale)*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata e affissa all'Albo Pretorio on line di questo Ente dal 27-12-2022 al 11-01-2023 per 15 giorni consecutivi.

Data, 27-12-2022

**L'Addetto alla Pubblicazione**

*MARIA MICHELINA RIGGI*